

## ACCESSO CIVICO

**Normativa di riferimento: Art. 5 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.:**

**comma 1:** l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo;

**comma 2:** con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 97/2016** è stato introdotto un *nuovo tipo di accesso civico*, con una portata molto più ampia. Esso prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dall'obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale, con lo scopo di *favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.*

**L'accesso civico si affianca e non si sostituisce all'istituto dell'accesso agli atti, disciplinato dalla Legge 241/1990 e s.m.i., che risponde ad una ratio diversa e resta pertanto in vigore.**

La richiesta di accesso non deve essere motivata e può essere fatta utilizzando l'apposito modulo.

Per esercitare il diritto di accesso civico è sufficiente inviare una richiesta alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dr. Francesco Corsaro (telefono 045- 6068422, e-mail [segretariogenerale@comune.zevio.vr.it](mailto:segretariogenerale@comune.zevio.vr.it)), ma solo relativamente ai dati, alle informazioni o ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza  
Dott. Francesco Corsaro